



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER
LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

Il presente Regolamento tiene conto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata conclusa in data 09.12.2019, con le seguenti OO.SS. FP CGIL –CISL FP

(Approvato con deliberazione della G.C. n. 184 del 12/12/2019)

ART. 1

Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito denominato Codice).

Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Il ricorso alla prestazione incentivante deve risultare necessariamente coerente con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria dell'ente, con particolare riguardo al programma biennale degli acquisti di beni e servizi e alla programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il ricorso alla prestazione incentivante deve essere riconosciuto per le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa.

ART. 2

Ambito soggettivo del fondo

Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'Ente, non aventi qualifica dirigenziale, che svolgono le attività previste al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero:

- a. di programmazione tecnico economica dell'opera, della fornitura o del servizio;
- b. di valutazione preventiva dei progetti;
- c. di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;

- d. di Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgono attività di supporto;
- e. di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'Esecuzione (per forniture e servizi); la figura del direttore dell'esecuzione deve essere diversa da quella del responsabile unico del procedimento;
- f. di collaudo tecnico amministrativo o C.R.E. (per lavori) ovvero di verifica di conformità (per forniture e servizi);
- g. di collaudatore statico ove necessario.

ART. 3

Costituzione e quantificazione del fondo incentivante e per l'innovazione

Nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiore al 2% dell'importo degli appalti, posti a base di gara, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del Codice.

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, nonché fra i loro collaboratori; il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento che siano previsti in sede di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale.

Le somme destinate al personale di cui al comma precedente si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico dell'Ente. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento (vedasi sentenza

Cassazione 21398/2019 Corte dei Conti Sez. Riunite Delib. 33/2010).

Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti dovute a errori di progettazione (effettuata dal personale interno) , non si procede al ricalcolo.

Il presente regolamento verrà applicato anche per eventuali opere previste da convenzioni, accordi di programma, interventi a scomputo oneri, assimilabili/assoggettate alla normativa dei lavori pubblici. In tal caso verranno liquidate le sole fasi eseguite dal personale dipendente.

Il regolamento verrà applicato, inoltre, per gli interventi realizzati mediante partenariato pubblico-privato e concessioni.

Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

ART. 4

Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

La percentuale massima stabilita ai fini del calcolo del fondo è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro:

per lavori di importo inferiore o uguale a € 1.500.000,00	2,00%
per lavori di importo superiore a € 1.500.000,00 e sino a € 3.000.000,00	1,80%
per lavori di importo superiore a € 3.000.000,00 e sino a soglia UE	1,60%
per lavori di importo superiore a soglia UE	1,40%

Se il tipo di lavoro non prevede il collaudo o atto sostitutivo (CRE) non è ammissibile la costituzione del fondo e di conseguenza la ripartizione dello stesso.

Nell'incentivazione prevista dal presente regolamento sono ricomprese le attività svolte in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria contrassegnati da

elevata complessità.

Per definire i lavori caratterizzati da particolari complessità in via semplificativa ma non esaustiva si terrà conto dei seguenti elementi: progetti sottoposti al D.Lgs. 42/2004; utilizzo di materiali o tecniche innovative; esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari difficoltà geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; applicazione della normativa antisismica; presenza dei fattori di rischio ex D.Lgs. 81/2008; presenza di ponti e/o viadotti stradali; lavori in presenza di condutture idriche, presenza sottoservizi e impianti tecnologici, elettrici e termoidraulici; progetti ricadenti nella normativa TUA D.Lgs. 152/2006).

La percentuale massima stabilita ai fini del calcolo del fondo è così graduata in ragione dell'entità del servizio o fornitura:

per appalti di importo inferiore o uguale alla soglia UE	2,00%
per appalti di importo superiore alla soglia UE e sino a € 3.000.000	1,90%
per appalti di importo superiore a € 3.000.000,00 e sino a € 5.000.000	1,60%
per appalti di importo superiore a € 5.000.000	1,40%

Se il tipo di appalto di servizio / fornitura non prevede la nomina del Direttore dell'Esecuzione (DEC), non è ammissibile la costituzione del fondo e di conseguenza la ripartizione dello stesso.

ART. 5

Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- a. personale incaricato della programmazione tecnico economica dell'opera (programma lavori pubblici o programmazione similare), della fornitura o del servizio (programma di acquisto di beni e servizi o programmazione similare);
- b. verificatore dei progetti;
- c. soggetti preposti alla predisposizione e di controllo delle procedure di gara e predisposizione dei contratti pubblici;

- d. Responsabile Unico del Procedimento;
- e. collaboratori del Responsabile del Procedimento, tecnici o amministrativi, che svolgono attività di supporto;
- f. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Direttore dei Lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione (per forniture e servizi); la figura del direttore dell'esecuzione deve essere diversa da quella del responsabile unico del procedimento;
- g. Collaudatore tecnico amministrativo o certificatore della regolare esecuzione (per lavori) ovvero di verifica di conformità (per forniture e servizi);
- h. Collaudatore statico ove necessario.

ART. 6

Incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

Il responsabile del Settore competente dell'opera :

- a) conferisce gli incarichi di: RUP, verificatore progettuale, direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
- b) individua nominativamente i Collaboratori del RUP, tecnici o amministrativi, che svolgono attività di supporto che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) suddivide, tra i soggetti coinvolti, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 7;
- d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.

Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante

ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del responsabile in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo; qualora la penale superi la percentuale del 10%, il responsabile del settore può procedere alla revoca dell'incarico. Nel caso il Responsabile del Settore coincida con il RUP l'eventuale revoca e l'applicazione delle penali sono di competenza del Segretario Comunale.

Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

Il responsabile del settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il responsabile dell'area / settore accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Il presente regolamento si applica per quanto compatibile anche al personale della SUA (Stazione Unica Appaltante) che svolge attività di supporto all'Ente in funzione di convenzione in essere.

ART. 7

Criteri di ripartizione dell'incentivo

La quota di fondo di cui all'articolo 3, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura secondo i parametri della **Tabella 1 per i lavori** e della **Tabella 2 per servizi e forniture**, in rispetto alle specifiche competenze del personale coinvolto. Deve essere predisposta dal Settore competente dell' "opera" e avviata al pagamento, con atto di liquidazione proposto dal Segretario Comunale.

n.	TABELLA 1: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER I <u>LAVORI</u>	% INCENTIVO
1	Personale incaricato della programmazione tecnico economica dell'opera	5%
2	Verificatore dei progetti	10%
3	Soggetti preposti alla predisposizione e di controllo delle procedure di gara (12%) e predisposizione dei contratti pubblici (3%)	15%
4	Responsabile del Procedimento	35%
5	Collaboratori tecnici o amministrativi, che svolgono attività di supporto al RUP e collaborano alle varie fasi	15%
6	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Direttore dei Lavori (5% coordinatore e 10 % direttore dei lavori)	15%
7	Collaudatore tecnico amministrativo o certificatore della regolare esecuzione	3%
8	Collaudatore statico (ove necessario)	2%
	TOTALE	100%

n.	TABELLA 2: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER <u>SERVIZI E FORNITURE</u>	% INCENTIVO
1	Responsabile del Procedimento	35%
2	Soggetti preposti alla predisposizione e di controllo delle procedure di gara (12%) e predisposizione dei contratti pubblici (3%)	15%
3	Collaboratori che svolgono attività di supporto al Responsabile del Procedimento e collaborano alle varie fasi	15%
4	Direttore dell'Esecuzione	25%
5	Verificatore di conformità	10%
	TOTALE	100%

Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'Ente.

Costituiscono economie di spesa le quote dell'incentivo derivanti da:

- conferimento d'incarichi esterni;
- inadempimenti;
- fasi non previste o non realizzate.

ART. 8

Limitazione all'erogazione degli incentivi

Ai sensi dell'art 113, comma 3, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente non può superare l'importo del 50% del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

ART. 9

Compenso incentivante e C.C.N.L.

Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applica il C.C.N.L. vigente e le disposizioni normative dettate al riguardo.

ART. 10

Liquidazione del compenso incentivante

La liquidazione degli incentivi avverrà, allegando apposita scheda, mediante atto di liquidazione assunto dal Segretario Comunale, nei seguenti momenti:

- a) per i dipendenti che svolgano le funzioni di programmazione tecnico economica dell'opera, verificatore dei progetti, predisposizione e di controllo delle procedure di gara e predisposizione dei contratti pubblici o compiti di Stazione Unica Appaltante per conto di questo Ente: il 100% entro sessanta giorni dell'aggiudicazione dell'appalto;
- b) per i dipendenti che svolgano attività di RUP: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 40% entro sessanta giorni dalla data di fine lavori e 10% dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

- c) per i dipendenti che svolgano attività di Collaboratori RUP, tecnici o amministrativi, che svolgono attività di supporto: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 40% entro sessanta giorni dalla data di fine lavori e 10% dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- d) per i dipendenti che svolgano attività di coordinatore della sicurezza, direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% e non oltre il 90% dell'importo dell'appalto, la restante percentuale entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- e) per i dipendenti che svolgano attività di collaudo, di certificazione di regolare esecuzione o di verificatore di conformità: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, che non abbiamo comportato la revoca dell'incarico di cui all'articolo 6 o con errori (imputabili ai dipendenti) che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.

L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure che abbiamo comportato la revoca dell'incarico di cui all'articolo 6.

Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita dall'art. 6.

Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

ART. 11

Polizza Assicurativa per i dipendenti interni

Per le attività previste dalla legge e affidate al proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ART. 12

Attività della Stazione Unica Appaltante

Per l'attività svolta dalla Stazione Unica Appaltante con riferimento all'espletamento delle procedure di gara relative a lavori, forniture e servizi viene riconosciuta una parte dell'incentivo di cui all'art. 113 del Codice così specificata:

- ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, per le funzioni svolte dal personale della SUA nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto dell'Ente convenzionato, il Comune di Cisano Bergamasco è tenuto a versare, a conclusione delle attività espletate dalla SUA, una somma non superiore alla percentuale stabilita al punto n. 3 della Tabella 1 o punto n. 2 della Tabella 2 dell'art. 7 del presente Regolamento, corrispondente al 12% della quota destinata ad incentivo. Tale somma entra a tutti gli effetti a far parte del fondo di cui all'art. 4 ed è ripartita a favore del personale impiegato nella fase pertinente.

ART. 13

Entrata in vigore

Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività, relative a opere o lavori, svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016, sempre che l'importo dell'incentivo sia stato quantificato nel quadro economico dell'opera o lavoro e appositamente accantonato nel fondo incentivante dell'ente.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività, relative ai servizi e alle forniture, affidati ai sensi dell'art. 6, la cui determinazione a contrattare è adottata successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento sostituisce integralmente le disposizioni di cui al precedente "regolamento degli incentivi alla progettazione" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.del 12.12.2019

Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

ART. 14

Disposizioni transitorie e finali

Per i periodi antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui all'allegata "APPENDICE" – Allegato A).

Per le attività di cui al comma 1 dell'art. 13, i soggetti di cui all'art. 6, non individuati nell'atto di nomina redatto dal responsabile del settore, vengono definiti dal Segretario in sede di liquidazione del compenso incentivante, così come le percentuali di riparto dello stesso.

ALLEGATO A)

APPENDICE AL PREDETTO REGOLAMENTO - norme transitorie

(ai sensi del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 – convertito con Legge n. 114 del 11 agosto 2014)

Applicazione del Regolamento previgente dell'Ente (fondo incentivante)

Fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 114 del 11 agosto 2014, quindi fino al 18 agosto 2014 si applica il Regolamento degli incentivi alla progettazione preesistente (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del)

Limitatamente alla fase transitoria, per progettazioni effettivamente svolte entro la data del 20/04/2016 (vale la data di progetto) anche se non approvate entro tale data, sarà riconosciuto l'incentivo alla progettazione secondo quanto previsto dalla Legge n. 114/2014.

Periodo di applicazione delle intervenute normative di cui all'art. 13-bis della Legge n. 114 del 11 agosto 2014 (fondi per la progettazione e l'innovazione).

Dal **19.08.2014** al **19.04.2016** si applica il Regolamento degli incentivi alla progettazione preesistente (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del)
applicando le seguenti modifiche apportate dal Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni con Legge n. 114 del 11 agosto 2014)

- Per ciascuna opera o lavoro, l'80% delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale coinvolto (ai sensi del comma 7-ter dell'art. 13-bis della Legge 114/2014);
Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (ai sensi del comma 7-quater dell'art. 13-bis della Legge 114/2014).
- Dall'incentivo sono escluse le manutenzioni ordinarie e negli appalti misti viene conteggiata esclusivamente la percentuale relativa ai lavori.
- Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale a far data del 19.08.2014 (data di entrata in vigore della Legge 114/2014).

Opere o lavori iniziati ed eseguiti in un periodo intercorso tra le due normative e quindi a cavallo del 19.08.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014)

- Per tali procedimenti (progettazione ed esecuzione), essendo transitori tra il vecchio Codice e il nuovo Codice degli Appalti Pubblici, si opererà secondo il principio sancito nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale la Legge non dispone che per l'avvenire.
- Pertanto, restano assoggettate al Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del), le opere che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (legge 114/2014) e quindi alla data del 19.08.2014, siano state già approvate ed inserite nell'elenco delle opere pubbliche. (approvazione progetto preliminare o studio di fattibilità, con inserimento nell'elenco delle opere pubbliche).
- A decorrere dal 19.08.2014 non può essere retribuita alcuna attività al personale con qualifica

dirigenziale. Le parti di incentivo spettanti al personale di qualifica dirigenziale, per le attività svolte durante tale periodo, sono da considerare economia di spesa; quanto eventualmente erogato è soggetto a recupero.

Pertanto le attività da RUP dovranno essere corrisposte sole se le fasi singole del procedimento siano iniziate ed effettivamente svolte entro tale data.

Le fasi del procedimento si intendono suddivise in: approvazione progetto preliminare, approvazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo ed esecuzione dell'opera (D.L.).

Il regolamento comunale, anche se approvato dopo il 1° gennaio 2018, può legittimamente disciplinare anche la ripartizione delle risorse accantonate per gli incentivi relativi al periodo dal 19.04.2016 al 31.12.2017, per i quali si dovrà tuttavia tener necessariamente conto dei relativi effetti sul vincolo in materia di trattamento economico accessorio del personale, sulla base della nuova pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 26/2019.

La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. A far data dal 01.01.2018 gli incentivi per le funzioni tecniche sono stati sottratti dal vincolo del trattamento accessorio, pertanto è possibile procedere alla liquidazione applicando il presente regolamento.

